

N. 1116

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del senatore CALDEROLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2019 Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Tale principio risulta applicato per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, disciplinata dall'articolo 56 della Costituzione, ma non per l'elezione dei senatori. L'articolo 58 della Costituzione, infatti, pone il limite di età di venticinque anni per l'esercizio dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica.

Nelle passate legislature sono state presentate numerose proposte di riforma costituzionale finalizzate all'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo per il Senato, talvolta anche unitamente all'abbassamento del limite di età per l'elettorato passivo.

Il presente disegno di legge costituzionale intende allineare il requisito anagrafico degli aventi diritto al voto per i due rami del Parlamento. In tal modo verrebbe reso omogeneo il corpo elettorale delle due Camere, attenuando gli effetti potenzialmente distorsivi di differenti basi di elettorato attivo sulla composizione delle due Camere e quindi sulla formazione di una maggioranza di governo identica per entrambi i rami del Parlamento.

Inoltre, riconducendo il diritto di voto per il Senato della Repubblica alla maggiore età si intende superare un'esclusione che non pare più giustificata e che risulta particolarmente ampia da quando, nel 1975, la maggiore età è stata portata dai ventuno ai diciotto anni.

La diversità del corpo elettorale dei due rami del Parlamento fu oggetto di un ampio dibattito in seno all'Assemblea Costituente. Concepita come un elemento di differenziazione tra le due Camere, pur nell'ambito di un sistema bicamerale paritario, la previsione che il Senato fosse eletto dai cittadini che avessero compiuto i venticinque anni d'età suscitò non poche critiche durante i lavori della seconda Sottocommissione. Prevalse infine la volontà di configurare il Senato quale « organo di riflessione », caratterizzato dalla maggiore età dell'elettorato, sia attivo sia passivo, e composto da soggetti più prudenti, di maggiore esperienza e maturità. Con riguardo a tale funzione, essa risulta comunque garantita dalla sensibile differenza di età per l'elettorato passivo, che invece si intende mantenere per conservare - in un sistema di bicameralismo paritario - una specificità della Camera alta.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
- « I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ».